

Originale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

OGGETTO: Presa d'atto del PEF 2021 MTR Arera come validato dal C.O.VE.VA.R. con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25/05/2021 - Determinazione tariffe Tari 2021 - Scadenze versamenti e misure agevolative utenze non domestiche - emergenza Covid-19.

L'anno duemilaventuno addì diciotto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CALZONI DAVIDE - Sindaco	Sì
2. SATEGNA SARA - Vice Sindaco	Sì
3. MADERNA MAURIZIO - Consigliere	Sì
4. RAMPA DARIO - Consigliere	Sì
5. PIANA LORETTA - Consigliere	Sì
6. PETRONIO MAURIZIO - Consigliere	Sì
7. VACCARI ALBERTO - Consigliere	Collegato in videoconferenza (whatsapp)
8. ROSSI GIUSEPPE - Consigliere	Giust.
9. ARNESE CIRO - Consigliere	No
10. STRAGIOTTI ARIANNA - Consigliere	No
11. VIGANO' CARLO - Consigliere	No
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora Dott.ssa Antonella Mollia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CALZONI DAVIDE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della medesima Legge sopra richiamata ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 8 del sopracitato Decreto il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (C.O.VE.VA.R.);

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF così come validato dall'Ente Territorialmente Competente, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei Rifiuti nelle Discariche);

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione del C.O.VE.VA.R., con deliberazione n. 5 del 25/05/2021, ha approvato e validato il PEF 2021 elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2021 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale – allegato A);

VALUTATO, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2021 secondo il nuovo metodo MTR di cui alla delibera 443/2019 che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore, come validato da C.O.VE.VA.R., nelle more dell'approvazione di ARERA;

DATO ATTO che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopraccitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

ATTESO che il limite di crescita sopra citato è stato fissato dall'Ente Territorialmente Competente nella misura del 1,2% rispetto al totale delle entrate tariffarie dell'anno precedente;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che anche per l'anno 2021 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato da C.O.Ve.Va.R., già riproporzionato in applicazione del limite di crescita in conformità a quanto prescritto dall'art. 4.2 della citata deliberazione n. 443/2019/R/rif, è pari ad Euro 34.825,00 ed è così ripartito:

- costi fissi: Euro 13.826,00
- costi variabili: Euro 20.999,00

RICHIAMATO l'art. 30, comma 5, del DL 41/2021 ("Sostegni") che fissa il termine – autonomo rispetto a quelle del bilancio di previsione – del 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che il perdurare del contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di adottare misure speciali volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze non domestiche derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza sanitaria in atto;

RICHIAMATO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 rubricato "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";

DATO ATTO che il contributo assegnato dal decreto legge sopra richiamato è finalizzato all'attenuazione dell'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuarne l'impatto finanziario;

VISTA la nota IFEL in data 16 giugno 2021, avente per oggetto: "Agevolazioni TARI non domestiche 2021 (ex art. 6 dl 73/2021) e termini per le deliberazioni";

RITENUTO di effettuare una riduzione, sia sulla parte variabile che sulla parte fissa della tassa, in favore delle utenze non domestiche di cui all'art. 6 del D.L. Sostegni bis, soggette a chiusure obbligatorie e a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, come di seguito elencato:

✓ Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100%
✓ Uffici, agenzie, studi professionali	90%
✓ Carrozzeria, autofficina, elettrauto	90%
✓ Attività artigianali di produzione beni specifici	90%
✓ Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	90%
✓ Bar, caffè, pasticceria	90%
✓ Bed and Breakfast	90%

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la sospensione, parziale o completa, anche per periodi di durata diversa di numerose attività o che, comunque, hanno subito un ridimensionamento per calo della domanda;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale – I.U.C. con particolare riferimento alla componente tassa rifiuti, che prevede in numero di tre le rate per il pagamento della Tari;

RITENUTO, pertanto, di proporre per l'anno 2021 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:

- 1° rata scadenza **31 agosto 2021**
- 2° rata scadenza **31 ottobre 2021**
- 3° rata scadenza **31 dicembre 2021**
-

RILEVATO che l'Ente nel corso dell'esercizio 2020 ha ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dal Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 107, comma 5, di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

RITENUTO di provvedere al conguaglio tra i costi risultanti dai PEF 2019 e 2020 mediante un'unica rata trattandosi di un importo rientrante nel limite di crescita del 1,20%, misura fissata dall'Ente Territorialmente Competente;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sulla base del PEF per l'anno 2021, come validato dall'Ente Territorialmente Competente C.O.VE.VA.R.;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2021;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

P R O P O N E

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare l'allegato Piano finanziario 2021, quali parte integrante e sostanziale della medesima;
2. di approvare le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021 così come dettagliate nell'allegato "B" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di effettuare una riduzione, sia sulla parte variabile che sulla parte fissa della tassa, in favore delle utenze non domestiche soggette a chiusure obbligatorie e a restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuarne l'impatto finanziario, come di seguito elencato:

✓ Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	100%
✓ Uffici, agenzie, studi professionali	90%
✓ Carrozzeria, autofficina, elettrauto	90%
✓ Attività artigianali di produzione beni specifici	90%
✓ Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	90%
✓ Bar, caffè, pasticceria	90%
✓ Bed and Breakfast	90%
4. di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:
 - rata n. 1: rata con scadenza **31 agosto 2021**;
 - rata n. 2: rata con scadenza **31 ottobre 2021**;
 - rata n. 3: rata con scadenza **31 dicembre 2021**;
5. di dare atto che le tariffe (TARI) approvate con la presente deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
6. di dare atto che sull'importo Tari si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/92, sulla base dell'aliquota deliberata dalla Provincia;
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,

comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare attuazione con immediatezza a quanto con essa disposto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra citata, corredata dai relativi pareri di legge;
Relaziona il Responsabile del Servizio Finanziario presente in aula. Interviene il Sindaco per spiegare il fondo Covid e la sua rendicontazione;
Ritenuto opportuno di provvedere a riguardo;
Con votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA

1) Di approvare la succitata proposta di deliberazione che si intende qui richiamata integralmente per ogni effetto di legge.

SUCCESSIVAMENTE,
Con votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs.267/2000.

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
CALZONI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Antonella Mollia